

tere in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio d'interesse inferiore.

“ Il rimborso delle cartelle che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni si ridurrà di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

“ Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il beneficio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni, si ripartirà in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio.

“ L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno ed in tutti i periodici per gli annunci legali e ripetuto due volte alla distanza di quindici giorni.

“ L'Istituto nazionale dovrà inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel reale decreto di cui nell'articolo 11.

“ Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.

Metto a partito questo articolo 38.

(È approvato).

Ora si può mettere in discussione l'articolo 3 che era rimasto sospeso; così com'è proposto dall'onorevole Giovanelli e accettato dal Governo e dalla Commissione.

“ Art. 3. Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

“ La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

“ Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.

“ In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di ventimila azioni ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato fino alla concor-

rente di cinquanta milioni, non più tardi di tre anni.

“ Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo o con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

“ Quando la Società, per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale sottoscritto, o nel termine di tre anni non raggiunga il capitale di cinquanta milioni di lire cesserà il privilegio accordatole con la presente legge ed il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno ad altri Istituti.”

Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Vengono ora le proposte aggiuntive al disegno di legge.

La prima è quella dell'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Di Belmonte.** Avendo l'onorevole Grimaldi presentato una proposta nello stesso senso della mia, ma molto più larga, io mi associo a quella. Per me era questione di lasciare libertà di costituirsi alle associazioni mutue tra proprietari, che sono sempre quelle che possono dare migliori risultati in materia di credito fondiario, e sono il nostro desiderato per portare all'agricoltura quei beneficii che essa attende. L'onorevole Grimaldi ha aggiunto anche di lasciare impregiudicate tutte le disposizioni riguardanti il credito agrario. Quindi mi associo alla sua proposta a ritiro la mia, raccomandando anche al ministro di agricoltura di non voler lasciare più a lungo senza esecuzione le due leggi sul credito agrario votate con tanta fede dal Parlamento e poi messe a dormire.

**Presidente.** L'onorevole Grimaldi ha presentato questo articolo aggiuntivo:

“ Art. Nulla è innovato all'articolo 2º della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, numero 2922 (testo unico) ed alle leggi sul credito agrario.”

L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

**Grimaldi.** Comincio dal ringraziare il collega Di Belmonte che si è rimesso alla mia proposta, la quale è in una parte perfettamente conforme